

DIRETTIVE AGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA

1. INTRODUZIONE

La Regione Lazio ha approvato la legge regionale 8 agosto 2016, n. 11 recante “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, che ha abrogato la precedente legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio). In vigore della l.r 38/1996 la Regione aveva adottato:

- a) la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2014, n. 136 “L.R. n. 38/96, art. 51. Approvazione documento concernente "Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n.38/96 per la redazione dei Piani Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014". Assegnazione ai Comuni capofila e agli Enti dei Distretti sociosanitari dei massimali di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizi finanziari 2014 e 2015 per l'attuazione delle Misure comprese nei Piani Sociali di Zona annualità 2014”;
- b) la determinazione dirigenziale n. G11760 del 1° ottobre 2015, recante “Approvazione del Manuale di rendicontazione delle spese sostenute dagli ambiti territoriali socio assistenziali del Lazio per l'attuazione delle misure dei Piani sociali di zona”.

Con l'approvazione da parte della Giunta regionale delle deliberazioni n. 584 e n. 585 del 6 agosto 2020, contenenti le linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani sociali di zona rispettivamente per i distretti sociosanitari del Lazio e per il Comune di Roma Capitale e con l'approvazione del Nomenclatore regionale relativo alle strutture, ai servizi e agli interventi sociali (allegato B della DGR 584/2020), si è superato il sistema di classificazione dei servizi e degli interventi per misure e quindi sono venute meno sia le linee guida di cui alla DGR 134/2014 sia le direttive contenute nel manuale di rendicontazione di cui alla determinazione dirigenziale n. G11760/2915.

In materia di gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione dei servizi e interventi contenuti nel piano sociale di zona, la l.r. 11/2016 contiene le seguenti disposizioni di carattere generale:

- 1) il comune o ente individuato come capofila del distretto sociosanitario è tenuto a iscrivere obbligatoriamente nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite nei piani di zona e ad assicurarne l'unitarietà della gestione associata, secondo i vigenti principi di contabilità pubblica, provvedendo agli adempimenti di rendicontazione delle risorse trasferite dalla Regione (articolo 64, comma 4);
- 2) i distretti sociosanitari, tramite il comune o ente capofila, rendicontano le spese sostenute nell'esercizio finanziario per gli interventi del sistema integrato dei servizi sociali entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello da rendicontare (articolo 64, comma 4 bis, primo periodo);
- 3) la differenza tra la quota annuale assegnata e trasferita per i piani sociali di zona e gli importi rendicontati dai distretti sociosanitari e riconosciuti dagli uffici regionali costituisce anticipo della quota di riparto dell'anno successivo (articolo 64, comma 4 bis, ultimo periodo).

Ogni singolo ambito territoriale sociale è responsabile della rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione dei piani sociali di zona, soprattutto per quanto concerne la quota di risorse assegnate dalla Regione per l'annualità di riferimento. L'attività di rendicontazione ha lo scopo di garantire la corretta esecuzione finanziaria degli interventi previsti dal piano sociale di zona, nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento.

2. CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE

Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica dedicata, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2021, n. 527, il Comune di Roma Capitale e i comuni o enti capofila del distretto sociosanitario, di seguito denominati Enti capofila, inseriscono e validano i dati relativi alle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni inerenti ai servizi e agli interventi socioassistenziali dell'anno di riferimento, di seguito denominate spese, all'interno di apposite schede, che vengono allegate al presente documento. I dati richiesti dalle predette schede costituiscono il contenuto minimo informativo ai fini della rendicontazione e le determinazioni dirigenziali di assegnazione di risorse possono eventualmente integrare e personalizzare le suddette schede in relazione a specifiche esigenze rappresentate dagli interventi e dai servizi sociali finanziati.

Per la suddetta finalità, gli Enti capofila devono inviare esclusivamente via PEC, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello da rendicontare, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 bis della l.r. 11/2016, la seguente documentazione:

- a) il provvedimento amministrativo di approvazione della rendicontazione;
- b) le schede che raccolgono i dati relativi alle spese sostenute, allegate alla deliberazione di cui alla lettera a), che devono essere firmate dal responsabile dell'Ufficio di Piano e del servizio ragioneria dell'Ente.

Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica sopra citata, le schede di cui alla precedente lettera b) una volta compilate debbono essere trasmesse sia in formato pdf, sia su foglio elettronico.

La legge regionale n. 11 del 2016 prevede una durata triennale del piano sociale di zona, ma ai fini della rendicontazione delle relative spese è necessario utilizzare come parametro di riferimento l'annualità del piano di zona e l'eventuale aggiornamento nonché le risorse erogate dalla Regione per l'attuazione del piano sociale di zona di quell'annualità.

La DGR 867/2021 prevede che gli Enti, al fine di soddisfare il fabbisogno finanziario necessario per garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, dispongono anche:

- a) delle risorse non utilizzate risultanti dall'approvazione delle rendicontazioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni inerenti ai servizi essenziali contenuti nei piani sociali di zona distrettuali relativamente all'anno 2020;
- b) delle risorse libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti, ricognite per ciascun ambito territoriale nell'allegato A della DGR 866/2021.

Qualora gli Enti utilizzino le suddette risorse o quelle erogate nelle annualità precedenti al piano sociale di zona ma non utilizzate, ne devono dare contezza nella rendicontazione ed evidenziarlo indicando il relativo provvedimento dirigenziale regionale di assegnazione.

3. PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

La rendicontazione è approvata dagli organismi rappresentativi di cui all'articolo 44 della l.r. 11/2016 (Comitato dei sindaci o organo rappresentativo dell'Unione di comuni o assemblea Consortile), ad eccezione del Comune di Roma Capitale e del distretto RM 3.1 costituito dal solo Comune di Fiumicino, mentre deputato a svolgere la relativa istruttoria è l'Ufficio di piano, d'intesa con l'ufficio di ragioneria dell'Ente capofila, titolare delle attività di gestione relative agli interventi e ai servizi del piano di zona distrettuale. La rendicontazione può essere approvata anche con determinazione dirigenziale dell'Ente capofila, qualora la convenzione di distretto o il regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano preveda tale modalità, oppure in presenza di una delega da parte dell'organismo di cui all'articolo 44 della l.r. 11/2016.

Il provvedimento amministrativo certifica la spesa sostenuta dall'ambito territoriale sociale per ogni servizio e intervento di cui al piano sociale di zona e ne quantifica le eventuali economie.

Le schede di rendicontazione, da allegare al provvedimento (delibera o determina di approvazione della rendicontazione) devono essere vistate dall'ufficio di ragioneria dell'Ente capofila.

Deve essere altresì indicato l'eventuale utilizzo delle risorse regionali derivanti da economie relative ad anni precedenti, ivi comprese le risorse libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti ricognite per ciascun ambito territoriale nell'allegato A della DGR 866/2021. Nel caso di interventi e/o servizi non ancora "distrettualizzati", i trasferimenti di risorse finanziarie tra comune o ente capofila e comune gestore dell'intervento o servizio, devono essere motivati e la relativa rendicontazione delle suddette risorse deve essere approvata con atto amministrativo da parte del comune gestore.

Infine deve essere allegata al provvedimento di approvazione della rendicontazione una relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nel piano di zona che contenga, fra l'altro, eventuali ulteriori dettagli richiesti per la rendicontazione del fondo specifico impiegato per il finanziamento dei servizi o degli interventi.

4. ATTIVITÀ DELLA REGIONE

La Regione Lazio, sulla base degli atti pervenuti, esegue un'istruttoria formale per la verifica delle spese rendicontate dall'Ente capofila e procede ad una presa d'atto della rendicontazione.

L'area della Direzione regionale per l'Inclusione sociale, che ha effettuato il trasferimento delle risorse, effettua l'istruttoria di controllo sulla documentazione pervenuta, funzionale all'adozione del provvedimento di presa d'atto della rendicontazione presentata.

La correttezza della documentazione pervenuta si valuta attraverso le seguenti operazioni:

- a) confronto tra la spesa rendicontata e l'importo programmato per singolo intervento/servizio contenuto nel piano sociale di zona dell'anno di riferimento;
- b) verifica della coerenza della causale del mandato con la tipologia di spesa e con l'annualità di riferimento di erogazione delle relative prestazioni;
- c) verifica dell'ente pagatore, generalmente coincidente con l'Ente che ha ricevuto le risorse regionali, tranne il caso di intervento/servizio non distrettualizzato;

- d) verifica del creditore finale. Per creditore finale si intende il soggetto titolare dell'obbligazione giuridicamente vincolante, che ha provveduto a erogare le prestazioni relative all'intervento o al servizio sociale. Nel caso in cui l'Ente trasferisce le risorse finanziarie ad un comune gestore indiretto dell'intervento, creditore finale è il soggetto che eroga le relative prestazioni socioassistenziali (cooperativa sociale o altro).

A conclusione del procedimento di verifica della rendicontazione della spesa sostenuta dall'ambito territoriale, l'area di competenza propone al/alla Direttore/Direttrice regionale per l'inclusione sociale un provvedimento di presa d'atto della rendicontazione delle spese sostenute in relazione ai servizi e agli interventi finanziati, evidenziando le economie sulla quota di trasferimento regionale eventualmente riscontrate, nonché l'eventuale utilizzo delle risorse c.d. libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti da ultimo ricognite nell'Allegato A alla DGR 866/2021.